

9647

n. 26867/2010 r.g.a.c.

13

Rep 11355

Sp. Vaiana



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Tribunale Ordinario di Napoli  
8 SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angela Arena  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26867/2010 promossa da:

... (C.F. ...), con il  
patrocinio dell'avv. ...  
(...)  
elettivamente domiciliato in ...  
80142 NAPOLI presso il difensore avv. ...

ATTORE

contro

... (C.F. ...), con il patrocinio  
dell'avv. VAIANA GIORGIO elettivamente domiciliato in ...  
TOLESECO N. 4 NAPOLI ... il difensore avv.  
VAIANA GIORGIO

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale in atti.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO  
DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ... conveniva in giudizio  
innanzi a questo Tribunale la ... ASS.NI SPA esponendo che:  
l'istante è proprietario e legittimo possessore dell'autovettura Nissan Maxima  
tg. ...; che detta autovettura era assicurata contro i rischi da furto con la



S.p.A. [redacted], con polizza accesa dall'istante, recante il n. [redacted], che si produce ed avente decorrenza 28/7/1999-28/7/2000; che detta autovettura, il giorno 30/8/1999 e, cioè, in periodo di valida garanzia assicurativa, in Cava dei Tirreni (NA), alla Traversa Vittorio Veneto, veniva rubata da ignoti e mai più ritrovata; che l'istante denunciava, lo stesso giorno, l'evento alle autorità e denunciava tempestivamente l'evento alla S.p.A. [redacted]; l'istante richiedeva alla S.p.A. [redacted], con numerose lettere raccomandate A.R. il risarcimento del danno; che l'istante, in conformità alle norme della suddetta polizza, nominato il proprio perito fiduciario nella persona del C.T. [redacted], invitava la S.p.A. [redacted], a nominare, a sua volta, il proprio perito fiduciario onde procedere alla c.detta perizia contrattuale, prevista dalle condizioni di polizza, che l'istante, attesa l'inerzia della S.p.A. [redacted], con ricorso depositato in data 4/10/2005, chiedeva al Tribunale di Napoli la nomina del perito di parte per conto dell'inadempiente S.p.A. [redacted]; che il Tribunale di Napoli, con decreto del 10/11/2005 designava il perito per conto dell'inadempiente S.p.A. [redacted] nella persona del Sig. [redacted]; che il Collegio peritale non trovava l'accordo sulla scelta del terzo perito arbitro e, pertanto, giusta norme di polizza, rimetteva tale designazione al Tribunale di Napoli; che l'istante, attesa l'inerzia della S.p.A. [redacted], con ricorso depositato in data 10/2/2010, che si produce, chiedeva al Tribunale di Napoli la nomina del terzo perito arbitro; che il Tribunale di Napoli, con decreto del di 1/3/2010 apposto in calce al ricorso prodotto, designava il terzo perito arbitro nella persona del Sig. [redacted]; che il Collegio peritale, in data 12/5/2010 concordava la liquidazione del risarcimento dovuto dalla S.p.A. [redacted] all'istante nella misura di € 12.299,00 oltre interessi legali su detto importo dalla data del concordato all'effettivo soddisfo; che il Collegio peritale liquidava altresì il compenso del collegio arbitrale nel seguente modo: al C.T. [redacted] € 1.100,00 oltre IVA e CP che veniva posto a carico dell'istante; al C.T. [redacted] € 1.100,00 oltre IVA e CP che veniva posto a carico della S.p.A. [redacted]; al C.T. [redacted] € 900,00 oltre IVA e CP che veniva posto a carico solidale dell'istante e della S.p.A. [redacted]; che l'istante dovrà sostenere, pertanto, il pagamento



dell'importo di: € 1.145,81 per la parcella del suo perito di parte C.T. ~~Umberto~~  
~~C. C. C.~~, come risulta dalla fattura proforma del 21/5/2010; € 450,00 oltre IVA  
e CP per la metà della parcella del terzo perito arbitro C.T. ~~Giuliano~~ ~~Mazzotti~~;  
che l'istante dovrà sostenere il pagamento dell'importo di € 1.622,40 per  
l'assistenza tecnica e legale in sede stragiudiziale, per la parcella del difensore  
e del perito per l'attività istruttoria in sede stragiudiziale da essi espletata fino  
alla data del concordato del Collegio peritale per la richiesta del perito per  
conto dell'inadempiente S.p.A. ~~Tor~~ ~~Marini~~ ~~S.p.A.~~, per la richiesta del terzo perito  
arbitro e per l'attività stragiudiziale complessivamente svolta in tale sede, come  
concordato dal collegio peritale; che l'istante dovrà sostenere il pagamento  
dell'ulteriore importo di € 2.245,93, per l'assistenza tecnica e legale in sede  
stragiudiziale, per la parcella del difensore per l'attività istruttoria in sede  
stragiudiziale da esso espletata successivamente al concordato del Collegio  
peritale; che, invero, deve ritenersi abusiva e/o vessatoria e/o nulla, ex art. 33  
D.Lgs. 6/9/2005 n. 206 (già art. 1469 bis c.c., oggi abrogato), la clausola  
prevista dalle condizioni generali di assicurazione, con cui si demanda, in caso  
di contrasto tra le parti, la liquidazione del danno ad un collegio peritale,  
ponendo una parte dei costi della procedura a carico dell'assicurato-  
danneggiato-utente-consumatore.

Tanto premesso l'attore concludeva chiedendo: accertare e dichiarare  
l'inadempimento contrattuale della S.p.A. ~~Tor~~ ~~Marini~~ ~~S.p.A.~~;

- accertare e dichiarare che il debito dell'assicuratore in generale e della  
S.p.A. ~~Tor~~ ~~Marini~~ ~~S.p.A.~~ nel caso in esame, è debito di valore;
- dichiarare abusiva e/o vessatoria e/o nulla, ex art. 33 D.Lgs. 6/9/05 n. 206  
(già art. 1469 bis c.c.), la clausola contrattuale con cui si demanda, in caso di  
contrasto tra le parti, la liquidazione del danno ad un collegio peritale, ponendo  
una parte dei costi della procedura a carico dell'assicurato-danneggiato-  
consumatore;
- condannare, per l'effetto, la S.p.A. ~~Tor~~ ~~Marini~~ ~~S.p.A.~~, in persona del legale  
rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'istante, per la causale  
suddetta, dell'importo concordato dal Collegio peritale di € 12.299,00, oltre  
IVA e C.A. sugli importi liquidati a titolo di spese, diritti ed onorari per

l'attività stragiudiziale espletata fino alla data del concordato del Collegio peritale ed oltre interessi moratori dalla data del concordato (12/5/2010), ovvero dalla data che verrà ritenuta secondo giustizia, al soddisfo e maggior danno (da svalutazione monetaria) di cui all'art. 1224, 2° comma, c.c., nella misura pari all'eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284, 1° comma, c.c. ovvero nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia;

- condannare, altresì, la S.p.A. [redacted], in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'istante, degli ulteriori importi di:

- € 1.145,81 per la parcella del perito di parte C.T. [redacted];

- € 450,00 oltre IVA e CP per la metà della parcella del terzo perito arbitro C.T. [redacted];

- il tutto come liquidate dal collegio peritale ed oltre interessi moratori dalla data del concordato (12/5/2010), ovvero dalla data che verrà ritenuta secondo giustizia, al soddisfo e maggior danno (da svalutazione monetaria) di cui all'art. 1224, 2° comma, c.c.;

- condannare, altresì, la S.p.A. [redacted], al pagamento dell'ulteriore importo di € 2.245,93 per tutti gli ulteriori costi che l'istante dovrà sostenere, per l'assistenza tecnica e legale in sede stragiudiziale per l'attività espletata successivamente al concordato del Collegio peritale, oltre interessi di cui al D.Lvo 231/2002 dal 12/7/2010, ovvero interessi moratori e maggior danno (da svalutazione monetaria) di cui all'art. 1224, 2° comma, c.c.;

- in via subordinata condannare la S.p.A. [redacted], in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'istante dell'importo concordato dal Collegio peritale di € 12.299,00 oltre, nei limiti dell'ingiusto arricchimento, la correlativa diminuzione patrimoniale subita in misura da determinarsi secondo giustizia;

- in via ancor più subordinata condannare la S.p.A. [redacted], in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'istante delle

somme maggiori o minori che verranno ritenute secondo giustizia.;

- il tutto, in ogni caso, indipendentemente dai limiti del massimale di polizza ed, eventualmente, previa declaratoria di mala gestio della S.p.A.

- in caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave condannare la S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore dell'istante dei danni punitivi da responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., patrimoniali e non patrimoniali,;

- con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre I.V.A. e C.P.A. con distrazione, in favore del difensore avv.

Si costituiva in giudizio la ASS.NI SPA eccependo la prescrizione del diritto, la nullità dell'atto introduttivo, e l'inammissibilità ed infondatezza della domanda, la nullità della perizia contrattuale e del contratto stipulato dall'attore ai sensi dell'art. 1892 a causa delle dichiarazioni inesatte e reticenti fornite dal contraente alla stipula e concludendo chiedendo: accertare l'intervenuta prescrizione, accertare la violazione dell'articolo 1892 c.c. e per l'effetto negare e/o ridurre l'indennizzo, accertare la violazione norme di correttezza e buona fede, accertare che nulla è dovuto all'attore, accertare e dichiarare la nullità della perizia contrattuale, dichiarare la domanda nulla inammissibile improponibile, accertare la validità della clausola contrattuale, dichiarare che nulla è dovuto al procuratore dell'istante per l'attività altra giudiziale, rigettare la domanda attorea, condannare l'attrice al pagamento delle spese diritti e onorari.

Alla prima udienza l'attore eccepiva la decadenza del convenuto dal diritto di impugnare il contratto ex art. 1892 e 1893 c.c., e che le presunte inesattezze non hanno inciso in maniera determinante nella stipula del contratto.

Preliminarmente va rigettata dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione per insufficiente indicazione degli elementi di fatto e di diritto, in quanto la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., è prevista solo per la totale omissione o l'assoluta incertezza dell'oggetto della domanda, o se manca del tutto l'esposizione dei fatti, mentre non ricorre quando tali elementi, come nel caso di specie, siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo


dell'atto, seppure nella contraddittorietà degli elementi di diritto e di fatto dedotti in citazione, essendo state dedotte e formulate domande anche in contrasto tra loro.

In base al principio cosiddetto della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (per la giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007, Cass. n. 11356/2006; per la giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Piacenza 22/11/2011 n. 885, 16/2/2011, 28/10/2010 n. 713, Trib. S. Angelo dei Lombardi 12/1/2011, Trib. Torino 21/11/2010 n. 6709, App. Firenze 7/10/2003, Trib. Lucca 8/2/2001).

Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette; ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass. Sez. Un. n. 24883/2008).

Infatti, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore. Conseguenza che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.

Tanto premesso, si osserva che, alla domanda di pagamento dell'attore fondata sul contratto di assicurazione per rischio furto dell'auto in oggetto, è stata eccepita dall'assicurazione convenuta la nullità del contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 1892 c.c.



Preliminarmente va esaminata l'eccezione di decadenza sollevata dall'attore alla prima udienza per decorso dei tre mesi previsti dagli artt. 1892 e 1893 c.c.

Sul punto si richiama l'orientamento giurisprudenziale assolutamente risalente e pacifico, per cui nel caso di inesatta descrizione del rischio compiuta con dolo o colpa grave, l'assicuratore può:

a) chiedere l'annullamento del contratto, se accerta il reale stato delle cose prima che si verifichi il sinistro;

b) rifiutare legittimamente il pagamento dell'indennizzo, se accerta il reale stato delle cose dopo tale momento.

In questa seconda ipotesi, a sua volta, possono darsi due casi:

b1) se il sinistro si verifica prima che l'assicuratore abbia appreso della reticenza o dell'inesattezza, ovvero dopo tale momento, ma prima che sia decorso il termine di tre mesi per l'impugnazione del contratto, l'assicuratore non è tenuto al pagamento dell'indennizzo (art. 1893, comma 3, c.c.). In questo caso l'assicuratore, se convenuto in giudizio dall'assicurato, può sempre eccepire la sussistenza dell'inesattezza o della reticenza, senza necessità di previa impugnazione del contratto con l'azione di annullamento (Cass. 4 marzo 2003 n. 3165, in Arch. civ., 2003, 719; Cass. 25 marzo 1999 n. 2815, in Assic., 1999, II, 2, 146, con nota di ROSSETTI, Dichiarazioni false o reticenti dell'assicurato, procacciatore d'affari e tutela dell'apparenza; Cass. 24 marzo 1997 n. 2576; Cass. 17 agosto 1990 n. 8373; Trib. Torino 13 luglio 1987, in Giur. merito, 1988, I, 1, con nota di POLOTTIDIZUMAGLIA, Questioni in tema di dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato; Cass. 12 novembre 1985 n. 5519, in Riv. giur. circ. trasp., 1986, 297; Cass. 19 agosto 1983 n. 5401, in questa Rivista, 1984, I, 1201; Cass. 24 maggio 1982 n. 3163; App. Napoli 7 luglio 1979, in Dir. giust., 1982, 726; Cass. 5 agosto 1959 n. 2455);

b2) se, invece, l'assicuratore venga a conoscenza del reale stato delle cose dopo il pagamento dell'indennizzo, poiché il pagamento effettuato non è sorretto da una valida causa giustificatrice, egli potrà promuovere nei confronti dell'assicurato l'azione di indebito, ai sensi dell'art. 2033 c.c.

Pertanto l'onere imposto all'assicuratore dall'art. 1892 c.c. di manifestare, al fine di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l'azione di

annullamento del contratto di assicurazione, per dichiarazioni inesatte o reticenti, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa di annullabilità, non sussiste quando il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine predetto o prima che l'assicuratore sia venuto a conoscenza dell'inesattezza o della reticenza della dichiarazione, essendo in questi casi sufficiente che egli invochi, anche in via di semplice eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere. (cfr. Cassazione civile Sez. 3, Sentenza n. 16406 del 13/07/2010)

Per cui nel caso in esame, essendo non contestato che l'assicuratore è venuto a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni solo successivamente al verificarsi del sinistro, che si è verificato dopo solo 33 giorni dall'inizio della copertura assicurativa, e quindi anche prima del decorso del termine di tre mesi, in seguito alla documentazione inviata per l'indennizzo dovuto al furto dell'autovettura, va rigettata l'eccezione di decadenza.

Nel merito va rilevato che, affinché un contratto di assicurazione possa ritenersi annullabile a norma dell'art. 1892 c.c. non è sufficiente qualsiasi inesattezza o reticenza dell'assicurato circa i dati che lo riguardano, richiedendosi che le dichiarazioni non veritiere o la reticenza abbiano, secondo l'apprezzamento riservato al giudice di merito, un'effettiva influenza sul rischio assicurato, cosicché possano essere considerate avere inciso sul consenso dell'assicuratore. La predisposizione di un questionario da parte dell'assicuratore, benchè non abbia la funzione di "tipizzare" le possibili cause di annullamento del contratto di assicurazione per dichiarazioni inesatte o reticenti, evidenzia tuttavia l'intenzione dell'assicuratore di annettere particolare importanza a determinati requisiti e richiama l'attenzione del contraente a fornire risposte complete e veritiere sui quesiti medesimi e, quindi, dev'essere valutata dal giudice in sede di indagine sul carattere determinante, per la formazione del consenso, dell'inesattezza o della reticenza. L'elemento soggettivo per l'annullamento del contratto di assicurazione a norma dell'art. 1892 c.c. non richiede necessariamente artifici o altri mezzi fraudolenti, essendo sufficiente la volontarietà e la consapevolezza delle dichiarazioni mendaci o della reticenza dell'assicurato con riguardo a

circostanze determinanti per il consenso dell'assicuratore. (cfr. Cassazione civile sez. III, 12 maggio 1999, n. 4682 in Resp. civ. e prev. 2000, 341)

Segnatamente, essendo accertato che l'attore, alla stipula del contratto di assicurazione aveva fornito, nel contratto redatto, notizie non veritiere sulla propria residenza, deve ritenersi che l'assicurato abbia, consapevolmente reso dichiarazioni non veritiere, e che tali dichiarazioni fossero rilevanti per l'assicuratore nella valutazione del rischio assicurato.

Invero pur avendo l'attore dichiarato nel contratto di essere residente nella provincia di Sassari, emerge già dalla denuncia di furto resa dallo stesso al Comando di Cava dei Tirreni di essere residente in Castellamare di Stabia, dove peraltro avveniva il furto a solo un mese dalla stipula dell'assicurazione.

Considerata inoltre la diversa incidenza del rischio, assicurato, del furto di autoveicoli tra la provincia di Sassari e quella di Castellamare di Stabia, deve ritenersi determinante nella formazione del consenso.

Petanto la domanda va rigetta, dovendo trovare accoglimento l'eccezione di invalidità del contratto di assicurazione.

Nelle ragioni della decisione, e nella circostanza che l'eccezione di invalidità del contratto di assicurazione non fosse stata sollevata nella fase stragiudiziale, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Napoli, VIII sezione, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [redacted] nei confronti di [redacted] ASS.NI SPA, così provvede:

- 1) rigetta le domande;
- 2) compensa le spese tra le parti

Così deciso in Napoli, 17/6/13

Il Giudice  
dot.ssa Angela Arena

La presente sentenza è stata depositata in Cancelleria il 29/06/2013

IL DIRETTORE GENERALE  
dot.ssa M. [redacted]

9.

